

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
AUTORIZZATA DAL DECRETO N. 223/2025 EMESSO DAL CONSIGLIO  
DI STATO, SEZIONE VII, PUBBLICATO IN DATA 31 MARZO 2025 E  
COMUNICATO IN PARI DATA**

**1.- NOMINATIVO DELLA PARTE APPELLANTE:**

Riolo Carlo Flavio Venusiano

**2.- INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPELLATA:**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Formez PA

**3.- ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO  
E DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO IN  
APPELLO:**

**Provvedimenti Impugnati in primo grado:**

Quanto al ricorso introduttivo

- 1) prova di concorso somministrata al ricorrente e in particolare dei quesiti nn. 23, 37, 50, 69 E 112 forniti da Formez PA;
- 2) punteggio finale ottenuto da parte ricorrente all'esito della prova scritta;
- 3) quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
- 4) quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione;
- 5) verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- 6) tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;

7) ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti;

Quanto ai motivi aggiunti:

- 1) Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura selettiva di cui al D.M. n. 107/2023;
- 2) Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024, di rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024;
- 3) nota del MIM- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 169737 del 18 ottobre 2024 concernente l'assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 – vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023;
- 4) nota AOODGPER.U.0127624 del 21 agosto 2024, con la quale è stato fornito, per l'anno scolastico 2024/2025, l'elenco nominativo dei vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023.

**Estremi del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello:**

Ordinanza n. 1455/2024 del TAR del Lazio, Roma, sez. IV *quater*, pubblicata in data del 06.03.2025, non notificata all'odierno appellante, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare avanzata nel ricorso R.G.n. 7995/2024.

**4.- SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO:**

A) NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER AVER APODITTICAMENTE RITENUTO CORRETTI I QUESITI NN. 23 E 112.

*ERROR IN IUDICANDO.*

L'ordinanza impugnata non ha ravvisato profili di manifesta irragionevolezza, illogicità ed erroneità dei quesiti censurati.

Con riferimento ai quesiti nn. 23 e 112 è palesemente erronea.

Quanto al quesito n. 23, la risposta ritenuta corretta dal Ministero è "edu.it.", ma il dominio "edu.it." non esiste, mentre la risposta corretta avrebbe dovuto essere "edu.it" (cioè senza punto finale).

Orbene, appare del tutto evidente come la risposta ritenuta corretta dal Ministero, oltre ad essere in realtà errata, sia all'evidenza del tutto fuorviante ed abbia indotto in errore il Prof. Riolo.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, con quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, come nel caso di specie, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Quanto al quesito n. 112, secondo il Ministero la risposta corretta è «*Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola; Azione #12 - Registro elettronico; Azione #13 - Strategia "Dati della scuola"*», la risposta corretta, invece, è «*Azione #1 – Fibra per banda ultra-larga alla portata di ogni scuola; Azione #2 – Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan); Azione #3 – Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola*».

Nella domanda posta, non viene specificato se le 3 azioni dell'ambito «*Amministrazione digitale*» siano riferite all'Amministrazione centrale (Ministero, Uffici Scolastici Provinciali, Ambiti Territoriali, ecc.) oppure all'Amministrazione periferica ed ai suoi utenti (scuole, Centri di Istruzione degli Adulti, ecc.): nel primo caso la prima risposta indicata quale quella corretta sarebbe assolutamente errata poiché nelle Amministrazioni centrali non è previsto alcun registro elettronico e non vengono trattati dati amministrativi gestiti

autonomamente della singola scuola, mentre nel secondo caso, a ben vedere, anche la risposta fornita dal ricorrente NON può ritenersi errata anche perché aggiornata alle azioni del PNSD di fatto al momento vigente.

Pertanto, trattandosi di quesito che avrebbe due risposte esatte, questo deve essere annullato.

Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *“atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta”* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

B) NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER AVER RITENUTO I QUESITI NN. 37, 50 E 69 RIENTRANTI NELLE MATERIE D'ESAME.

#### *ERROR IN IUDICANDO*

La gravata ordinanza è palesemente errata anche con riferimento alla valutazione delle censure mosse dall'odierno appellante rispetto ai quesiti 37, 50 e 69, formulati in assoluta distonia con i Quadri di Riferimento predisposti per il corso-concorso in parola.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le teorie pedagogiche non rientrano affatto nell'area tematica D dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138,

oltre a non essere previste neppure nei Quadri di riferimento per la prova scritta allegati in calce al D.M. n. 107/2023.

Ma ciò è assolutamente coerente con la circostanza che le teorie pedagogiche sono state oggetto della prova preselettiva a cui il Prof. Riolo si è sottoposto con esito positivo nel 2018.

**5.- NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI.**

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria allegata Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024, di rettifica della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 che si produce in allegato al presente avviso.

**6- SI ALLEGA**

- decreto reso dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 223/22025 pubblicato il 31/03/2025, R.G.n. 2623/2025;
- Elenco controinteressati.

Formia-Roma, 01/04/2025

*f.to digitalmente*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*